



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2014, proposto da:
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa, in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Romano, Eduardo
Romano, con domicilio eletto presso Ennio Luponio in Roma, piazza Don
Minzoni, 9;

contro

Comune di Trentola Ducenta, in persona del sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall'avv. Luigi Rispoli, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in
Roma, via Portuense, 104;

nei confronti di

Domenico Tremila Srl, in persona del legale rappresentante, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 05186/2013,
resa tra le parti, concernente espropriazione per pubblica utilità

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trentola Ducenta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Sandro Aureli e
uditi per le parti gli avvocati Romano e Marchese (su delega di Rispoli);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sentenza di primo grado indicata in epigrafe ha respinto il ricorso proposto dall'odierno Istituto appellante con il quale veniva richiesto l'annullamento dei seguenti atti;

- del decreto definitivo di espropriazione n. 31 del 9.10.2006, pronunciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Trentola Ducenta con riguardo ai suoli distinti nel NCT al foglio n. 2, p.lle 7 e 198;
- delle deliberazioni della Giunta Comunale di Trentola Ducenta n. 59 del 19.4.2002, n. 94 del 28.5.2003 e n. 292 del 31.12.2001.

Tali atti riguardano un piano delle aree da destinare ad insediamento produttivo.

Il giudice di prime cure ha innanzi tutto escluso che nella fattispecie esaminata potesse trovare applicazione il d.P.R. n.327 del 2001 , dovendosi ciò escludere in base all'art. 59 di tale decreto, essendone stata stabilita l'entrata in vigore al 30 giugno 2003, laddove nel procedimento espropriativo per cui è causa, la dichiarazione di p.u. era intervenuta nell'anno 2001.

Lo stesso giudice ha inoltre escluso che il decreto di espropriazione fosse stato adottato oltre il termine stabilito nella procedura espropriativa al termine della quale è stato emanato.

Insussistente ed inammissibile è stata ritenuta la dedotta violazione della mancata comunicazione dell'avvio della procedura espropriativa dovendo nella specie, da

un lato, trovare applicazione l'art.27 della legge 22 ottobre 1971 n.865, quale disciplina speciale prevalente sull'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241 e, dall'altro, prevalere la considerazione che parte ricorrente non ha dedotto alcun vizio in ordine al p.i.p. impugnato pur avendolo comunque conosciuto.

Infine è stata esclusa l'illegittimità della dichiarazione di p.u. per l'omessa indicazione in essa dei termini di inizio e fine dei lavori e dell'espropriazione poiché secondo l'orientamento di questa Sezione nella sentenza impugnata richiamato, trattandosi di procedura espropriativa connessa con un piano per gli insediamenti produttivi, trova applicazione il termine di efficacia decennale previsto per gli stessi direttamente dalla legge (Cons.Stato Sez.IV n.4140/2012).

Con il gravame proposto nei riguardi della sentenza in epigrafe l'Istituto appellante insiste per la riforma della sentenza di primo grado, anche sulla base della documentazione prodotta e concernente sentenze del T.A.R. Campania riguardanti accoglimento di ricorsi proposti avverso il Piano qui in contestazione.

Al riguardo osserva che ha errato il primo giudice nel ritenere non applicabile l'art.43 del d.P.R. n.327/2001, essendosi verificata una trasformazione irreversibile delle aree espropriate per effetto del compimento dei lavori in assenza di tempestivo e legittimo decreto di espropriazione, la cui tardività si ricava dal termine triennale entro il quale avrebbe dovuto essere emanato.

Il Comune appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame nonché, con successiva breve memoria, l'irrilevanza della documentazione in questa sede prodotta da parte appellante.

L'appello è infondato e va respinto.

L'argomento al quale parte appellante sostanzialmente affida l'accoglimento delle proprie ragioni è il seguente; il decreto di esproprio impugnato è illegittimo essendo stato adottato nonostante che l'occupazione delle aree e quindi il loro impossessamento da parte del Comune appellato fossero intervenuti

illegittimamente, essendo essi avvenuti oltre il termine trimestrale di efficacia del decreto d'occupazione d'urgenza.

Tale argomentazione è infondata per più ragioni.

Deve anzitutto al riguardo essere rilevato che stante la ben nota autonomia del procedimento di occupazione rispetto al procedimento di esproprio, (v. T.A.R. Pescara Sez. Unica - 14 gennaio 1983 n.16; T.A.R. Latina Sez. Unica 20 gennaio 1983 n.21) l'illegittimità del primo non produce alcuna influenza sul secondo, né la sentenza di questa Sezione n.2096 del 2011 contraddice tale assunto, avendo affrontato la questione qui all'esame nell'ambito di un obiter dictum , e comunque escludendo anzi l'ipotizzata automatica ricaduta in termini d'illegittimità degli atti espropriativi a causa dell'inefficacia del decreto d'occupazione d'urgenza.

In effetti quanto rilevato da parte appellante in ordine al decreto d'occupazione porta a ritenere che questo fosse soltanto inefficace , e dunque affetto da un vizio certamente non insanabile, cosicché non si può non rilevare che alcuna contestazione è stata rivolta al decreto autorizzativo dell'occupazione d'urgenza (n.52 del 16.09.2003), pur avendolo conosciuto quanto meno attraverso l'avviso di immissione in possesso del 18.12.2003; né risulta dagli atti che parte appellante abbia avanzato riserve sulla sua perdurante efficacia in sede di impossessamento dell'area de qua ad opera del Comune appellato, consentendone l'esecuzione.

Infine, come già evidenziato dal primo giudice, è comunque infondato il richiamo effettuato all'art. 43 del d.P.R. essendo tale norma inapplicabile *ratione temporis*.

Infine ancora, non rileva l'affermata efficacia triennale dell'attività espropriativa, sovrapponendola all'efficacia decennale dei P.I.P. poiché del primo termine non v'è menzione alcuna negli atti dichiarativi della pubblica utilità.

Da ultimo, alcun rilievo può essere attribuito alle sentenze del T.a.r. Campania depositate in questo giudizio dall'Istituto appellante, essendosi pronunciato tale giudice su questioni diverse da quelle qui esaminate.

L'appello in conclusione deve essere respinto.

La particolarità della questione esaminata induce il collegio alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con
l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **24/11/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)